

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20716 Anno 2026
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: GIRALDI LAURA IRENE EMILIA
Data pubblicazione: 18/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1198/2023 R.G. proposto da:

Renna Anna, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mariani
unitamente all'avvocato Giuseppe Martino
-ricorrente-

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Osvaldo Rascazzo
-controricorrente-

nonché contro

Marangio Oronzo,

-intimato-

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 914/2022 depositata il
15/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dal
Consigliere Laura Giraldi.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 15.6.2022 il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello interposto da Renna Anna avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario, con la quale era stata respinta la domanda dalla stessa proposta onde ottenere il risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale occorso in data 6.3.2017, da addebitarsi alla esclusiva responsabilità di Fanciullo Giovanni, conducente del veicolo Fiat Uno di proprietà di Marongio Oronzo, veicolo assicurato con Cattolica Assicurazioni s.p.a.; nel giudizio la Renna aveva altresì convenuto la propria compagnia assicuratrice Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Il Giudice di Pace di Brindisi aveva affermato che dalla dinamica del sinistro, come ricostruita dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto, emergeva che l'incidente si era verificato a causa dell'omessa concessione della dovuta precedenza da parte della Renna al veicolo condotto dal Fanciullo che già transitava nella rotatoria in cui la stessa si era immessa.

L'appellante, con l'impugnazione della decisione di primo grado, aveva dedotto che il giudice di prime cure non aveva debitamente considerato che la contestata dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti di polizia risultava smentita dall'esito del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa che ne era seguita; in quel diverso giudizio era stata infatti disposta consulenza tecnica d'ufficio dalle cui risultanze si era evinta la sola responsabilità del conducente della Fiat Uno nella causazione del sinistro e la sanzione irrogata era stata pertanto annullata.

Il Tribunale, ritenuto che l'accertamento in merito all'annullamento della sanzione amministrativa in quanto svolto in assenza di contraddittorio tra le parti del giudizio di risarcimento oggetto di esame non avesse alcun rilievo, rigettava l'appello interposto.

Avverso tale pronuncia Renna Anna ha proposto ricorso articolato in quattro motivi.

Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Fissata l'odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto previste agli artt. 2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod. penale, in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli in relazione agli artt. 2 e 145 Codice della strada e 96, 106 e 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione al Cod. della Strada» in relazione all'art.360 n.3 c.p.c..

Osserva che i giudici del merito hanno ritenuto, erroneamente, che l'attrice non aveva concesso la dovuta precedenza al veicolo di proprietà del convenuto, e così in violazione dell'art. 145 del Codice della strada, come accertato nella relazione della Polizia Locale, deducendo quindi da quella norma conseguenze giuridiche in contrasto con la regola di condotta stabilita dalla disposizione ed attribuendole un significato non appropriato.

A fondamento dell'assunto richiama la presenza sui luoghi di cartellonistica stradale relativa all'obbligo di dare la precedenza nonché l'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa; deduce quindi che, nel caso di specie, occorreva applicare la regola di diritto secondo la quale l'obbligo di dare la precedenza da parte del conducente che si apprestava ad impegnare la rotatoria sussisteva in favore del veicolo che già aveva impegnato la stessa ovvero che proveniva da destra.

Il motivo è inammissibile.

Orbene, deve in primo luogo rilevarsi che esso è privo del carattere di autosufficienza poiché la ricorrente omette di riprodurre, sia direttamente, sia indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte dell'atto o del documento corrispondente all'indiretta riproduzione, il contenuto degli atti e documenti sui quali si argomenta e, in particolare, il verbale degli agenti di polizia intervenuti, il modulo CID, gli esiti della consulenza tecnica svolta in altro giudizio, etc., così delegando a questa Corte di individuare il contenuto rilevante di essi. Ciò dunque in violazione del disposto di cui all'art.366 n. 6 c.p.c. secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.(Cass. S.U. n. 34469/2019, Cass. n. 21346/2024).

In ogni caso, inoltre, non si verte in alcun modo nel vizio di cui all'art.360 n.3 c.p.c. quale erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge e che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Infatti, l'interpretazione dell'art.145 C.d.S. proposta dal giudice di merito corrisponde a quella indicata dalla stessa parte ricorrente.

La citata norma recita infatti:<1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha

l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione>.

La ricorrente non richiama alcun passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel quale si offra una opzione interpretativa della norma contrastante con il relativo disposto, mentre la cartellonistica stradale presente in loco oltre che la situazione dei luoghi per come richiamati dalla stessa parte ricorrente confermano l'obbligo di osservanza delle precedenzae come normativamente indicate.

Una ritenuta diversità della lettura della norma si assume allora da parte della ricorrente solo perché il giudice di appello, come il giudice di pace, ha ritenuto che il veicolo Fiat Uno stesse già circolando sulla rotatoria allorché vi si stava immettendo la Dacia Sandero condotta dalla Renna e che pertanto questa, e non l'altro veicolo, fosse tenuta a concedere la dovuta precedenza.

Nessun vizio di sussunzione dunque è correttamente dedotto, ma, in realtà, le argomentazioni svolte hanno la sostanza di sollecitare una rivalutazione della situazione dei luoghi e dell'agire dei conducenti coinvolti e, quindi, della *quaestio facti*. E ciò emerge chiaramente allorché nella parte finale del motivo la stessa ricorrente inserisce, inammissibilmente, ed in modo decisivo per coerenzare la sua critica alla sentenza impugnata, le proprie valutazioni in ordine al fatto che Ella aveva impegnato l'incrocio prima dell'inserimento nello stesso della Fiat Uno.

E ciò, dunque, implica la censura di un apprezzamento di fatto riservato, in base alle risultanze istruttorie, esclusivamente al giudice del merito. Solo all'esito del detto apprezzamento, risulta prospettata la violazione delle norme indicate nell'intestazione del motivo.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto previste dagli artt. 2727, 2728 e 2729

cod. civile, in relazione con gli artt. 2043 e 2054 cod. civile e 40 e 41 cod. penale.» in relazione all'art.360 n.3 c.p.c..

Assume che non è stata tenuta in alcun conto la consulenza tecnica esperita in sede di opposizione a sanzione amministrativa e che, al contrario, applicando correttamente le norme di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civile, il giudice dell'appello avrebbe dovuto riconoscere che la consulenza tecnica conteneva indizi gravi precisi e concordanti della responsabilità del convenuto Marangio.

Anche il motivo in esame è privo di autosufficienza ai sensi del citato art.366 n.6 c.p.c. atteso che non vengono riprodotti neppure in questa sede, direttamente o indirettamente, i documenti su cui si fondano le argomentazioni svolte.

In ogni caso il motivo non è adeguatamente dedotto.

È infatti invocato il disposto dell'art.360 n.3 c.p.c. con riferimento agli articoli citati sull'assunto dell'omessa considerazione quali indizi rilevanti degli accertamenti svolti dal c.t.u. in altro procedimento.

Tuttavia, in primo luogo, nel motivo non vi è alcuna argomentazione che indichi in quale modo gli accertamenti non apprezzati avrebbero costituito, unitariamente considerati, indizi gravi, precisi e concordanti al fine della formazione di una prova di colpa del conducente del veicolo Fiat Uno, ma tale risultato viene affermato solo apoditticamente.

Il motivo non risulta, allora, articolato in modo idoneo poiché la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre,

dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma.

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della *quaestio facti*, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa *quaestio* e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della *quaestio facti* (Cass. S.U. n.1785/2018).

Peraltro, nella specie, si imputa al giudice piuttosto l'omesso esame della situazione fattuale, cioè di quegli indizi (fatti noti) che, se fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto (la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Uno) e, dunque, anch'esso ignorato nella motivazione. A ben vedere allora in tal caso si addebita alla sentenza di merito l'omesso esame di un fatto o di più fatti c.d. secondari, per sostenere che il suo o il loro esame avrebbe, se compiuto, giustificato l'applicazione di una presunzione e, dunque, la conoscenza di altro fatto rilevante per la decisione.

Si osserva tuttavia che "in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo .., non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" ovvero "nei termini e con i requisiti indicati dalle sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 per la deduzione del vizio di cui a detta norma e, dunque, il fatto secondario non deve essere stato esaminato, cioè fatto oggetto di argomentazioni e considerazioni nella motivazione dal giudice di merito, e il suo omesso esame deve risultare decisivo, cioè tale che, se fosse stato considerato, l'esito della controversia sarebbe stato diverso" (con chiara motivazione Cass. n.17720/2018).

Il motivo prosegue poi nell'affermare che la produzione della sentenza relativa all'opposizione alla sanzione amministrativa doveva essere considerata piena prova della condotta di guida della ricorrente e non un mero argomento di prova.

L'affermazione non è ancorata ad alcuna specifica violazione di legge ed è smentita da quanto ritenuto dallo stesso giudice di merito ("la sentenza resa in un altro giudizio può valere.. come prova documentale verso i terzi che non sono parte del giudizio anche se non vincolante per il giudice ... il giudice di primo grado, alla luce di tanto, non era quindi vincolato alla decisione ed alla c.t.u. espletata nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa e poteva valutare discrezionalmente le risultanze di tale giudizio").

La parte ricorrente intende allora contestare la valutazione che il giudice di merito ha dato alla sentenza prodotta, ma occorre allora rammentare che, il giudice è libero nella scelta del mezzo istruttorio più idoneo, tra quelli indicati dalle parti, ai fini della decisione della lite e l'esercizio di tale potere discrezionale, se correttamente motivato non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, sindacato che va del pari escluso in ordine alla denegata ammissione di un mezzo istruttorio in dipendenza del convincimento del giudice di poter decidere la controversia in base agli elementi già acquisiti in atti (Cass.n. 1768/2025, Cass.n.19713/2023).

Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per «nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4, c.p.c. Motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; intrinseca contraddizione nella motivazione della sentenza di appello allorché questa ha ritenuto che la sentenza di prime cure fosse esente dalle proposte censure.» in relazione all'art.360 n.3 c.p.c..

Lamenta che il giudice di merito ha ritenuto che il valore dei documenti offerti in atti fosse lo stesso, ma poi ha omesso di valutare quanto rappresentato nella consulenza tecnica d'ufficio e di giustificare perché il rapporto dei vigili urbani avesse un valore argomentativo superiore alla sentenza e alla consulenza, in base alle quali il risultato di quel rapporto è stato annullato.

Il motivo merita accoglimento.

Ed infatti la motivazione della decisione appare lacunosa e contraddittoria.

Il giudice del gravame nella sua motivazione esordisce con affermazioni che non sono in alcun modo giustificate da parte di un giudice di merito. Premette, infatti, che: <<“La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito le cui conclusioni in ordine alla

ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione attribuendo ad essi il valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (Cass.n. 11176 del 2017).In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. sez. VI, 1 Marzo 2021 n. 5560 >>.

Tale premessa, evocativa dei precedenti giurisprudenziali che segnano i limiti dello scrutinio di questa Corte e non del giudice di merito, sembra dare, scorrettamente, fondamento di insindacabilità al giudizio del Tribunale a fronte di un obbligo motivazionale che deve essere invece assolto in modo completo ed esaustivo in merito all'esame di tutte le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del gravame.

Ed infatti poi, il giudice del gravame esamina il materiale istruttorio limitandosi, da un lato, ad indicare il valore probatorio della sentenza resa in altro giudizio quale liberamente valutabile dal giudice adito; da altro lato, distingue il valore probatorio delle risultanze dei verbali degli agenti intervenuti a seconda del fatto che esse riguardino circostanze accertate di presenza o valutazioni svolte dagli stessi, ma, sulla base di tali premesse giunge ad affermare, senza alcuna spiegazione e contraddittoriamente, che “Va in ogni caso considerato che il verbale per la sua natura di atto pubblico ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n.7883/2018) nel quale tale affermazione è riferita alle altre circostanze di fatto che l'agente segnali di avere accertato

nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti e non riguarda, invece, le mere valutazioni dallo stesso espresse.

In forza di tale assunto il medesimo Tribunale conclude quindi che "Il giudice di primo grado, alla luce di quanto suddetto, ha correttamente ritenuta non rilevante la sentenza emessa nell'altro giudizio, avente oggetto diverso e che non ha visto la presenza delle stesse parti, e ha invece valutato sufficiente il verbale elevato dalla polizia locale, intervenuta il giorno del sinistro, che ha ricostruito la dinamica e ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della Renna"; e così - in modo palesemente contraddittorio - fonda l'accertamento dei fatti idonei a determinare il giudizio di colpa sulla base delle sole valutazioni effettuate nel verbale dagli agenti accertatori non presenti al momento del sinistro e che aveva in precedenza qualificato come prive di valore probatorio privilegiato.

Il giudice del gravame si sottrae dunque all'obbligo di motivare in merito alla maggior affidabilità, in termini di ricostruzione del sinistro, delle valutazioni degli agenti di polizia intervenuti dopo il sinistro rispetto ad altri elementi istruttori offerti in atti, tra cui anche i dati tecnici ed i risultati eventualmente evincibili dalla consulenza tecnica svolta in altro giudizio, così come quanto ritenuto nella decisione seppur relativa ad altro giudizio. Là dove aderisce senza spiegare perché alle valutazioni fatte dal primo giudice, evocandole, fra l'altro in modo generico, dimostra di avere assunto impropriamente - come preannunciato dall'errata invocazione dei precedenti di questa Corte - i panni del giudice di legittimità, dimenticando di essere un giudice di merito di appello.

Può dunque nella specie ravvisarsi quella anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, poiché il vizio risulta

effettivamente dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si coglie pertanto quanto meno una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", sindacabile in questa sede (Cass. S.U. n.8053/2014).

Il motivo va dunque accolto. Il giudice di rinvio provvederà a rendere una motivazione effettiva ed intellegibile.

Il suo accoglimento determina l'assorbimento del quarto.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa in relazione al terzo motivo la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi in persona di diverso Magistrato addetto all'Ufficio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca